



Commessa: NR/17470/R-L01

**Metanodotto: ALL. BIOMETANO SOC. AGRICOLA SANT'ILARIO
DN 100(4")
di Campagna Lupia (VE)**

RELAZIONE GENERALE

presentata ai sensi del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e succ. modif.

						Foglio
0	14/06/2018	EMISSIONE	AGHIRARDI	AGHIRARDI	DEMARTIN	1
INDICE	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	di 14



INDICE

1. INTRODUZIONE	3
2. SCOPO DELL'OPERA	4
3. PROGRAMMAZIONE	4
4. INVESTIMENTO	5
5. MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA DI PUBBLICA UTILITÀ	6
6. PROCEDURE AUTORIZZATIVE	7
7. CRITERI DI PROGETTAZIONE	12
8. GASDOTTO	12
9. FASCIA DI VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO (V.P.E.)	12
10. DOCUMENTI DI PROGETTO	13
11. ALLEGATI	14



1. INTRODUZIONE

Il Piano Energetico Nazionale ha sviluppato, nel corso degli anni, una politica di diversificazione delle varie fonti energetiche per assicurare un più equilibrato assetto del mercato nazionale dei combustibili.

Il metano, offertosi come combustibile alternativo già dalla metà del secolo scorso, ha conosciuto una rapida diffusione e una costante crescita della domanda favorita anche dalla diversificazione dei settori di impiego.

La presenza del metano nello scenario energetico nazionale ha assunto nel corso degli anni un peso sempre più rilevante rivestendo oggi un ruolo di notevole importanza.

La domanda di gas naturale in Italia nel 2012, pari a circa 75 miliardi di standard metri cubi, ha registrato un lieve decremento (3,9%) rispetto al 2011 a causa della contrazione dei consumi del settore termoelettrico (-11,1%), solo in parte mitigati dai maggiori consumi del settore residenziale e terziario (+1,2%). Per il decennio 2010-2020 si prevede una crescita media annua della domanda di gas pari all'1,8%.

Tale significativa espansione è certamente dovuta, oltre ad altri importanti fattori (politiche energetiche, facilità di utilizzo e di distribuzione) ad una delle principali peculiari caratteristiche del metano: esso, infatti, è fra tutti i combustibili di origine fossile, certamente il meno inquinante. Grazie infatti al minimo contenuto di inquinanti nei fumi, il metano offre un sostanziale contributo alla riduzione dei fenomeni di degrado ambientale dovuti all'inquinamento atmosferico.

Il gas naturale, per la sua possibilità di trasporto in reti sotterranee, per le sue caratteristiche chimico-fisiche e per la sua possibilità di impiego in tecnologie ad alta efficienza e basse emissioni, non solo in impianti fissi, ma anche come carburante per autotrazione, può dare un contributo importante al miglioramento della qualità dell'ambiente. Per fornire la stessa quantità di energia di 368 milioni di metri cubi di gas al giorno, che è mediamente trasportata dalla rete sotterranea di gasdotti di Snam Rete Gas, sarebbe necessario l'impiego di un numero elevato di autocisterne per i prodotti petroliferi e di vagoni ferroviari per il carbone, con i conseguenti problemi per la mancanza di infrastrutture di trasporto adeguate e per gli elevati impatti ambientali connessi.

Il metanodotto oggetto del presente studio, consentirà pur nei limiti dell'opera, l'utilizzo del gas naturale a un ulteriore bacino di utilizzatori finali e quindi, alla concretizzazione delle politiche di diversificazione e di riduzione dell'inquinamento atmosferico sia nella fase di trasporto che nella fase di utilizzo.



2. SCOPO DELL'OPERA

I lavori in progetto consistono nella realizzazione di un metanodotto per collegare l'impianto per la produzione di biometano della ditta AGRICOLA SANT'ILARIO di Campagna Lupia, alla rete gas esistente di Snam Rete Gas.

Ai fini ambientali, detta opera offrirà un contributo alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, dovuto ai mezzi di trasporto, poiché il gas naturale, utilizzato in alternativa ad altri combustibili, presenta caratteristiche di purezza e facilità di combustione.

3. PROGRAMMAZIONE

Al fine di raggiungere lo scopo dell'opera, nei tempi programmati, è necessario iniziare la costruzione entro il mese di Aprile 2019.

3.1 Programma lavori:

Costruzione metanodotto e impianti:

- data inizio lavori Aprile 2019
- data fine lavori Giugno 2019

Esercizio:

- data messa in gas Giugno 2019



4. INVESTIMENTO

Il preventivo evidenziato sulla tabella sottostante è stato redatto sulla scorta dei disegni di progetto allegati.

<i>fase</i>	<i>costo stimato</i>
ENGINEERING	€ 20.000,00
OTTENIMENTO PERMESSI PUBBLICI E PRIVATI	€ 35.000,00
INDENNIZZO AREE ASSERVITE	€ 40.000,00
MATERIALI	€ 230.000,00
COSTRUZIONE	€ 330.000,00
LIQUIDAZIONE DANNI	€ 25.000,00
SUPERVISIONE LAVORI E SICUREZZA	€ 40.000,00
ALTRI COSTI IMPREVISTI	€ 10.000,00
Totale	€ 730.000,00

La Società Snam Rete Gas ha la disponibilità finanziaria per realizzare il metanodotto.



5. MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA DI PUBBLICA UTILITÀ

La richiesta di pubblica utilità per l'opera in esame trova fondamento nella normativa esistente (D.Lgs. 23.05.2000 n. 164), la quale prevede, all'art. 8, che l'attività di trasporto e dispacciamento è considerata d'interesse pubblico.

Nello specifico, le aree impiantistiche e la condotta di collegamento sono necessarie per permettere l'immissione del biometano, generato dall'impianto della ditta Agricola Sant'Ilario, nella rete gas metano della Snam Rete Gas.

Il D.P.R. 08/06/2001 n. 327, integrato dal D. Lgs. 27.12.2004 n. 330, prevede – all'art 52quater – che per le infrastrutture lineari energetiche l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità siano effettuate nell'ambito di un procedimento unico.

L'art. 52 sexies del citato D.P.R. 327/2001, prevede altresì che il provvedimento di cui all'art. 52quater relativo ad infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali, come risulta di fatto essere il metanodotto oggetto della presente relazione – sia adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle Leggi Regionali.

La procedura si rende indispensabile anche al fine di poter ottenere i provvedimenti necessari per poter occupare ed asservire tutti i terreni necessari alla costruzione ed al successivo esercizio del metanodotto in progetto.

Per poter procedere alla costruzione del nuovo metanodotto è infatti necessario ottenere, oltre alle autorizzazioni degli enti pubblici, anche i permessi dei proprietari dei fondi interessati sia dai lavori che dalla fascia di rispetto prevista dal D.M. 17.04.2008 che disciplina il trasporto del gas naturale.

Per garantire nel tempo il rispetto della sopra citata fascia di sicurezza, Snam Rete Gas deve procedere alla costituzione di una servitù di metanodotto, consistente nell'impegno della proprietà a non costruire, nella fascia di sicurezza, lasciando nel contempo inalterata la possibilità di utilizzo agricolo dei fondi asserviti.

Nel caso in cui non sia possibile addivenire con i proprietari dei fondi, ad un accordo bonario, si deve necessariamente procedere alla imposizione coattiva di servitù, e alla occupazione d'urgenza, delle aree necessarie per la realizzazione delle opere.

Per effettuare tale procedura è pertanto necessario che l'opera sia dichiarata di pubblica utilità da parte della autorità competente che nello specifico risulta essere il comune di Campagna Lupia (VE).

Alla luce di tutto quanto sopraesposto è assolutamente necessario avviare il procedimento unificato al fine di ottenere - con un unico provvedimento - l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, l'approvazione del progetto definitivo, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera.



6. PROCEDURE AUTORIZZATIVE

L'attività di trasporto gas è di interesse pubblico ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n.164 del 23/05/2000.

Di seguito si descrivono le principali autorizzazioni cui l'opera è soggetta.

6.1 AUTORIZZAZIONE URBANISTICA, VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E PUBBLICA UTILITÀ

L'opera è soggetta alla procedura del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modificazioni.

L'ente competente al rilascio della autorizzazione unica è il comune di Campagna Lupia.

L'opera interessa i seguenti enti pubblici:

Regione VENETO;

Provincia di Venezia;

Comune di Campagna Lupia;

ed inoltre 9 ditte catastali con meno di 50 proprietari catastali.

Ai fini di dichiarare l'opera di Pubblica Utilità, ai sensi del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modificazioni, si allegano alla presente relazione tecnica:

- la dichiarazione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000;
- lo schema rete;
- l'elenco competenze;

Eventuali altri Enti interessati dalla procedura verranno individuati nel corso dell'istruttoria.

6.2 COERENZA DELL'INTERVENTO CON LA PIANIFICAZIONE VIGENTE

6.2.1. COMPATIBILITÀ URBANISTICA

Il passaggio in rassegna degli strumenti di pianificazione, effettuato nei paragrafi precedenti, non presenta previsioni di sviluppo urbanistico che coinvolgano l'ambito di progetto. Al contrario la realizzazione delle nuove opere riguarda essenzialmente territori agricoli, che nel complesso, non presentano motivi ostativi alla realizzazione della trasformazione prevista.

La costruzione dell'accesso all'impianto n. 1 da via Pio La Torre, attualmente propone l'adeguamento di una capezzagna campestre; nell'eventualità abbia corso la trasformazione dell'area a destinazione urbanistica B3 ivi presente, il proponente provvederà a prendere contatti per una collocazione alternativa dell'accesso.

Per quanto attiene il pregio e l'integrità sia delle colture agrarie che più in generale di tutto il territorio attraversato, nonché le peculiarità in termini di rilevanza ambientale, presenza vegetazionale e qualità ecologica, si rimanda alle considerazioni riguardanti la compatibilità territoriale descritta nel seguente par. 6.2.2.

6.2.2. COMPATIBILITÀ TERRITORIALE

Per valutare la coerenza territoriale dell'intervento si devono tener in conto delle molteplici peculiarità presenti nell'ambito e qui brevemente sintetizzate:

- Valenze e vincoli di natura paesaggistica derivanti, essenzialmente dalla vicinanza all'ambito lagunare (*Aree vincolate ai sensi della L. 1497/39, Zone archeologiche vincolate ai sensi della L.1089/39*);
- Valenze di natura ecologica per la relativa vicinanza allo specchio idrico della laguna Veneta, individuato essere al contempo, area umida, un'area IBA (Important Bird Area) ed un ambito Natura 2000 (40 m di tracciato insistono all'interno di questo ambito);
- Valenze ecologiche secondarie (corridoio ecologico) negli ambiti perifluviali allo scolo Brentasecca ed al canale Taglio Nuovissimo;
- Insistenza su Aree di interesse paesistico – ambientale in riferimento al PALAV art. 21.

Per quanto attiene le valenze paesaggistiche presenti sul territorio, assecondando il disposto normativo vigente, è stata prodotta la Relazione Paesaggistica, che ancorché da rimettere alle valutazioni della commissione esaminatrice, porta ad evidenziare come compatibile la realizzazione degli interventi e delle opere previste.

Quanto alla componente ecologica presente sul territorio (che presenta le maggiori valenze nel tratto sub lagunare ad est della Romea), si tiene a precisare come le opere preventivate risultino complementari e minoritarie rispetto al progetto di ampliamento della società agricola S. Ilario, la quale per proprio conto ha effettuato uno studio sulla componente ambientale ed ecologica, affermando la non incidenza ambientale dell'opera.

6.3 PROCEDIMENTI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

6.3.1. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Alla data di stesura della presente relazione la più recente emanazione a cui riferirsi, per i fini qui perseguiti di valutare l'assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, risulta il DM 30 marzo 2015 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che segue la Legge n. 116 dell'11 agosto 2014, atta a convertire in legge il D.L. 24 giugno 2014 n. 91 recante *Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*.

Si è tenuto conto anche della Legge Regionale n. 4 del 18 febbraio 2016, volta tuttavia essenzialmente più a stabilire le ripartizioni di competenza fra enti, nell'ambito del processo di riorganizzazione, che non la precisazione di soglie e criteri per l'assoggettazione a valutazione.

Il DM 30 marzo 2015 entrato in vigore il 26 aprile 2015, contiene negli allegati, le Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006).

Le Linee Guida del DM 30 marzo 2015 superano la previgente normativa locale (Legge Regionale n. 10 del 26 marzo 1999) in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.

Procedendo per gradi, e quindi trattando dinnanzi l'aspetto delle categorie progettuali e successivamente quello delle soglie e dei criteri dimensionali: l'individuazione delle categorie progettuali da sottoporre a verifica di Valutazione di Impatto Ambientale, si



riferiscono alle modificazioni ed integrazioni al D. Lgs. 152/06, che distingue tra progetti di competenza statale e competenza regionale.

Per quanto attiene la categoria progettuale d'interesse, nell'allegato II della parte Seconda al comma 9 sono indicati fra i progetti di competenza statale da sottoporre a Verifica di Impatto Ambientale: gli Oleodotti, i gasdotti e le condutture per prodotti chimici di lunghezza superiore a 40 km e diametro superiore a 800 mm.

Per quanto attiene invece i progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si individuano nell'Allegato IV i seguenti progetti per cui è obbligatoria la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale:

- 2 d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;
- 2 f) installazione di oleodotti e gasdotti di lunghezza complessiva superiore ai 20 km;
- 8 t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.

Le caratteristiche dell'opera in progetto attengono l'esecuzione di un nuovo intervento per cui riferibili al punto 2f dell'allegato IV del D. Lgs. 152/06.

Non appaiono applicabili le disposizioni del punto 2d, relativamente alla realizzazione delle nuove aree tecniche in progetto (definite nel comune gergo dei metanodotti come impianti) di fatto tuttavia delle semplici aree di servizio cintate, aventi funzione, dimensioni e tipologia, in alcun modo paragonabili ai cosiddetti impianti industriali, da sottoporre a verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale secondo la volontà del legislatore.

Se si tengono conto delle disposizioni contenute nel DM 30 marzo 2015, sono da apportare, secondo l'occorrenza di una serie di situazioni, la riduzione delle soglie dimensionali, rispetto ai contenuti dell'Allegato IV al D. Lgs. 152/06 pari al 50 %.

Tali situazioni riguardano i seguenti aspetti:

- Cumulo con altri progetti;
- Rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze o le tecnologie utilizzate;
- Localizzazione dei progetti, soprattutto in riferimento all'insistenza su: Zone umide, Zone costiere, Zone montuose, Zone forestali, Riserve e parchi naturali, Zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale, Zone protette speciali designate ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell'Unione europea sono già stati superati, Zone a forte densità demografica, Zone di importanza storica, culturale o archeologica.

Sulla base di quanto illustrato nei paragrafi precedenti riconoscendo, l'insistenza su ambiti che portano alle riduzioni succitate, poiché la soglia così calcolata ammonta a 10 km (50% di 20 km – soglia fissata al punto 2 f nell'Allegato IV al D. Lgs. 152/06), contro i 700 m orientativi di sviluppo del nuovo metanodotto in progetto, con buon grado di certezza può ritenersi non necessario avviare la procedura di Verifica di Valutazione di Impatto Ambientale.



6.3.2. VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE

La VInCA Valutazione di Incidenza Ambientale, in Regione Veneto è regolamentata dall'emanazione nota con il nome di Allegato A alla D.G.R. 2299 del 9 dicembre 2014 Guida metodologica per la valutazione di incidenza ambientale ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

L'area di maggior sensibilità sotto il profilo ecologico risulta quella posta ad Est della SS 309 Romea, inserita nel novero delle aree nucleo Natura 2000.

Gli interventi in quell'ambito risultano complementari e di minoritaria importanza rispetto al progetto denominato *“Nuovo impianto di produzione di biometano da 1.500 Smc/h per autotrasporti da sottoprodotti agricoli, materie di origine non alimentare con relativo distributore realizzato a proprie spese e nuovo impianto di produzione energia da 999 KWe a biogas da digestione anaerobica di biomasse agricole (sottoprodotti di origine biologica e prodotti di origine biologica in percentuale non superiore al 30% in peso) e opere connesse in comune di Campagna Lupia (VE). Domanda di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio progetto definitivo”* proposto dalla società agricola S. Ilario, richiedente fra le altre proposte l'allacciamento a SNAM Rete Gas.

Fra le valutazioni specialistiche predisposte per l'ottenimento dei permessi per l'ampliamento dell'impianto di produzione di Biometano vi è la Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA), che esaminando il medesimo ambito territoriale ed installazioni sensibilmente più corpose all'intervento SNAM Rete Gas in previsione, individuava come non significativamente gravosa l'incidenza del progetto, su habitat e specie di interesse conservazionistico, presenti all'interno del sito.

La Valutazione di Incidenza Ambientale è stata poi esaminata in sede di Conferenza dei Servizi, ottenendo parere favorevole.

Stanti i presupposti, secondo l'interpretazione più comunemente accettata del punto n. 4 del par. 2.2 dell'allegato A della DGR n. 2299 del 9 dicembre 2014, l'intervento non necessita di Valutazione di Incidenza Ambientale in quanto *“modifica non sostanziale a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza, fermo restando il rispetto di prescrizioni riportate nel provvedimento di approvazione”*.

Da far suo il proponente SNAM Rete Gas si impegna a rispettare tutte dette prescrizioni, nonché ogni ulteriore cautela che verrà impartita, di più stretta attinenza con l'esecuzione dell'attività in progetto.

6.3.3. VAS VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Le valutazioni in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS sono state effettuate in riferimento alla DGR n. 1646 del 07 agosto 2012 - Linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo, che fa propri i contenuti della Deliberazione n. 791/2009 individuante alcune ipotesi di esclusione da verifica a VAS.

Si rammenta, come visto nei paragrafi precedenti, come gli interventi in progetto siano rappresentati essenzialmente dalla costruzione di un nuovo allaccio di metanodotto e dalla realizzazione di due impianti tecnologici. Pur al servizio di un utenza privata l'intervento rientra nel novero delle opere di pubblica utilità ai sensi del D.P.R. 8/6/2001 n. 327.

Pertanto anche le conseguenti varianti agli strumenti urbanistici o di pianificazione, in qualità di *“.. varianti ai piani urbanistici di cui al comma 1 dell'art. 48 della Legge Regionale n. 11/2004 conseguenti all'approvazione di opere pubbliche, di impianti di interesse pubblico..”* si ritiene non necessitino di verifica di assoggettabilità a VAS Valutazione Ambientale Strategica.



Qualora nel corso della Conferenza dei Servizi tesa ad approvare gli interventi, emergano elementi che controvertano le ipotesi qui formulate, sarà cura del Proponente provvedere ad effettuare tutti gli studi di approfondimento richiesti.

6.3.4. AUTORIZZAZIONE FORESTALE

Nelle aree coperte da manto forestale e soggette a Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267, la realizzazione dei lavori è soggetta al rilascio di autorizzazione per la trasformazione di bosco in altra qualità di coltura, (art. 53 delle P.M.P.F. vigenti), e per la riduzione di superficie boscata, ai sensi dell'art.15 della L.R. n. 52 del 13.09.1978.

Unitamente all'istanza deve essere prodotta la Relazione Forestale, a firma di un dottore forestale o agronomo abilitato, che descriva in maniera accurata l'area a bosco da eliminare.

Fra i contenuti dell'analisi forestale dovranno essere presenti indicazioni attinenti la misura da attuarsi a compensazione della riduzione di superficie boscata; quest'ultima andrà individuata fra le possibilità operative seguenti: progetto di rimboschimento compensativo, progetto di miglioramento colturale, versamento di somma equivalente sul fondo regionale denominato "Fondo regionale per rimboschimenti e miglioramenti colturali compensativi, ex art. 15, comma 2, L.R. 52/78".

Se si considera la posa in opera al di sotto del Scolo Brentasecca e del Canale Taglio Nuovissimo effettuato mediante una trivellazione sotterranea (TOC Trivellazione Orizzontale Controllata), non sono da attendersi interferenze con la componente arborea e arbustiva pertanto l'intervento non è soggetto ad Autorizzazione Forestale.

6.3.5. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Con l'entrata in vigore l'8 agosto 2006 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" che recepisce il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successivo DPCM 12/12/2005, viene stabilito che unitamente all'istanza di autorizzazione paesaggistica, si debba produrre una dettagliata Relazione Paesaggistica redatta secondo le finalità i criteri e con i contenuti indicati nell'allegato al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

Valutata la collocazione su ambiti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, l'intervento in previsione è soggetto ad autorizzazione paesaggistica ed alla predisposizione della rispettiva Relazione Paesaggistica.

6.4 ALTRE

L'opera è soggetta alle seguenti altre procedure principali:

- . interferenza con cavi di telecomunicazioni rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 259 del 01.08.03.

6.5 SICUREZZA ED ESERCIZIO

L'opera è soggetta alla valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151, da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia.

Allo stesso Comando, prima della messa in esercizio, sarà inviata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).



7. CRITERI DI PROGETTAZIONE

L'opera è progettata in conformità al DECRETO MINISTERIALE del 17 aprile 2008 ed al relativo allegato "Allegato A- Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8".

Per il calcolo dello spessore delle tubazioni è stato adottato il grado di utilizzazione $f = 0,57$ con pressione massima di esercizio pari a 75 bar.

8. GASDOTTO

Il gasdotto è costituito da una tubazione interrata con una copertura minima di 0,90 m (come previsto dal D.M. 17.04.2008), costituito da tubi in acciaio saldati di testa.

Le tubazioni impiegate saranno in acciaio di qualità, conformi alle norme previste dalla Norma UNI EN 1594, rispondenti a quanto prescritto al punto 2.1 del DM 17.04.2008, ed avranno le seguenti caratteristiche:

- diametro nominale DN 100 (4");
- spessore normale e maggiorato per linea 5,2 mm;
- materiale acciaio di qualità EN L360 NB/MB

- diametro nominale DN 550 (22");
- spessore maggiorato per linea 10,3 mm;
- materiale acciaio di qualità EN L415 NB/MB

Il gasdotto è corredato dai relativi accessori, quali armadietti per apparecchiature di controllo e per la protezione catodica, e cartelli segnalatori.

9. FASCIA DI VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO (V.P.E.)

La distanza minima di rispetto del gasdotto dai fabbricati, misurata orizzontalmente ed in senso ortogonale all'asse della condotta, si ricava dal D.M. 17.04.2008.

Per il metanodotto in oggetto è prevista una fascia d'asservimento di 27,00 m. (13,50 m. per ogni lato della condotta - vedi dis. STD-001).

Per garantire nel tempo il rispetto della sopra citata distanza, Snam Rete Gas procede alla costituzione consensuale di servitù di metanodotto, consistente nell'impegno della proprietà a non costruire a fronte d'indennità monetaria, lasciando inalterate le possibilità di utilizzo agricolo dei fondi asserviti (servitù non aedificandi).

Nel caso in cui non si raggiunga, con i proprietari dei fondi, l'accordo bonario, si procede alla richiesta di imposizione coattiva di servitù, eventualmente preceduta dall'occupazione d'urgenza, delle aree necessarie alla realizzazione del gasdotto.

9.1 AREA DI PASSAGGIO

Le operazioni di scavo della trincea, di saldatura dei tubi e di rinterro della condotta richiedono la realizzazione di una pista di lavoro, denominata "area di passaggio". Quest'ultima deve essere tale da consentire la buona esecuzione dei lavori ed il transito dei mezzi di servizio e di soccorso (vedi dis. STD-002).

L'area di passaggio normale ha larghezza 14 m.

L'accessibilità all'area di passaggio è normalmente assicurata dalla viabilità ordinaria, che, durante l'esecuzione dell'opera, è utilizzata dai soli mezzi dei servizi logistici.

I mezzi adibiti alla costruzione utilizzano, di norma, l'area di passaggio messa a disposizione per la realizzazione dell'opera.

In caso di particolari condizioni morfologiche ed in presenza di vegetazione arborea, la larghezza dell'area di passaggio può, per tratti limitati, ridursi a un minimo di 12 m, riducendo l'area di passaggio e maggiormente l'area di deposito del materiale di risulta dello scavo (vedi dis. STD-002).

Si evidenzia, ad ogni buon fine, che l'area di passaggio ricadente all'interno della fascia di V.P.E. può debordare nei casi particolari sottodescritti.

9.2 AREE NON SOGGETTE A V.P.E.

All'esterno della fascia di V.P.E. è talvolta necessario occupare temporaneamente aree (piazzole) per il deposito tubazioni e materiali (P) e realizzare piste di montaggio e strade di accesso provvisorie all'area di passaggio (S).

In corrispondenza degli impianti e di punti particolari, l'area di cantiere è più ampia dell'area di passaggio, per esigenze operative.

L'ubicazione delle strade provvisorie e gli allargamenti temporanei dell'area di lavoro sono evidenziati nel piano particellare in scala 1:2000 con riportate le superfici da occupare.

10. DOCUMENTI DI PROGETTO

I documenti di progetto predisposti sono quelli previsti nell'allegato A della Delibera Giunta Regionale Veneta n. 2607 del 07/08/2006. Il progetto è composto dagli elaborati descritti all'art. 25 del DPR 554/1999 con l'esclusione dei documenti riportati nel seguente elenco.

- Screening Valutazione Impatto Ambientale: non prodotto in quanto le caratteristiche dimensionali dell'opera, ed il contesto ambientale in cui verrà realizzata, rientra nelle soglie normative per cui l'intervento è autorizzato senza essere sottoposto a procedura di Screening di VIA – Valutazione Impatto Ambientale;
- Valutazione di Incidenza Ambientale: non prodotta in prima istanza in quanto sulla base della valutazione effettuata al paragrafo 6.3.2 si è portati ad individuare l'esistenza di uno di uno dei casi di esclusione previsti nella norma vigente (vedere asseverazione ai sensi dell'ALLEGATO E alla DGR n. 2299 del 09 dicembre 2014);
- Valutazione Ambientale Strategica: non prodotta in prima istanza in quanto le caratteristiche dell'opera, si reputano appartenere alla casistica del punto n. 2 dell'allegato A alla DGR n. 1646 del 07 agosto 2012, individuante i casi di esclusione dalla procedura di VAS;
- Relazione Forestale: Documento da prodursi nei casi di riduzione di superficie boscata o cambio di destinazione colturale. L'intervento in previsione in generale non interferisce con la componente arborea ed arbustiva;



- . Relazione idrologica e idraulica: non prodotta in prima istanza poiché il sistema idraulico interessato, costituito dallo Scolo Brentasecca e dal Canale Taglio Nuovissimo, verrà oltrepassato con una trivellazione sotterranea del tipo TOC, ad abbondante profondità rispetto agli alvei ed alle arginature.

11. ALLEGATI

Dichiarazione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000

Planimetria in scala 1:100.000

Rete Metanodotti

Dichiarazione non necessita Valutazione Incidenza Ambientale

ALLEGATO 1

dis. ALLEGATO 2

dis. ALLEGATO 3

(All. E DGR n. 2299/14)

Metanodotto: ALL. BIOMETANO SOC. AGRICOLA SANT'ILARIO

DN 100 (4") di Campagna Lupia (VE)

DICHIARAZIONE

La sottoscritta SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese - Piazza Santa Barbara, 7 - ed Uffici in Largo Francesco Rismondo, 8 - 35131 – PADOVA, capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v., Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10238291008, R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA 10238291008, società con unico socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento della SNAM S.p.A., qui rappresentata dal Responsabile Distretto Nord Orientale Ing. Giuseppe Marco Landi in qualità di procuratore della Società,

dichiara

ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n° 164 del 23.05.2000, che i lavori in progetto consistono nella realizzazione di un metanodotto necessario per collegare l'impianto per la produzione di biometano della ditta AGRICOLA SANT'ILARIO alla rete gas esistente di Snam Rete Gas. Per consentire quindi il relativo allacciamento alla rete, risulta indispensabile realizzare un tratto di metanodotto DN 100 della lunghezza di circa 950 metri, interessante la Regione Veneto e, nel territorio della Provincia di Venezia, il Comune di Campagna Lupia, il cui tracciato è riportato in rosso nell'allegato schema di rete.

Ai fini ambientali, detta opera offrirà un contributo alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, poiché il gas naturale, utilizzato in alternativa ad altri combustibili, presenta migliori caratteristiche di purezza e facilità di combustione.

Con osservanza.

Padova, li 23 luglio 2018.



Business Unit Asset Italia
Trasporto
Distretto Nord Orientale
Head
Giuseppe Marco Landi

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Giuseppe Marco Landi", written over the printed name.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized "F" or similar character, located in the bottom left corner of the page.




Dis. ALLEGATO 2

Data
14/06/2018

Comm. NR/17470/R-L01


Revisione
0



Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.



Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.



ALLEGATO E alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

**MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

Il sottoscritto Landi Giuseppe Marco Nato a Torino (TO) il 19/09/1978 C.F. LNDGPP78P19L219G domiciliato per la carica in Padova, Largo F. Rismondo n. 8, C.A.P. 35131, in qualità di procuratore del DI. NOR. di SNAM Rete Gas S.p.A., proponente l'intervento in progetto denominato *ALL. BIOMETANO SOC. AGRICOLA SANT'ILARIO DN 100(4") di CAMPAGNA LUPIA (VE)*.

DICHIARA

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista nell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 2299 del 09 dicembre 2014, punto n. 3, nel quale si indica, riprendendo i contenuti dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, che la *Valutazione di incidenza ambientale non è necessaria per modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, fermo restando il rispetto delle prescrizioni riportate nel provvedimento di approvazione.*

Alla presente si allega la *Relazione Descrittiva*, nella quale al par. 7.6.2., viene illustrato come la proposta possa ritenersi una variante a carattere non sostanziale, della proposta di ampliamento della *SOC. AGRICOLA SANT'ILARIO*, sia in termini di dimensione degli allestimenti, che di qualità ed importanza degli ambiti naturali attraversati.

Il proponente SNAM Rete Gas si impegna in ogni caso, a rispettare le previgenti prescrizioni impartite, nonché ogni ulteriore cautela, di più stretta attinenza con l'esecuzione dell'attività in progetto, che verrà imposta.

DATA

II DICHIARANTE

Landi Giuseppe Marco

ALLEGATO E alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014**Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.**

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

DATA

II DICHIARANTE

Landi Giuseppe Marco

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per l'archiviazione delle istanze presentate nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione. I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.

*Il Titolare del trattamento è:.....,
con sede in*

*.....,
Via n., CAP*

*Il Responsabile del trattamento è:
con sede in*

*.....,
Via n., CAP*

Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

DATA

II DICHIARANTE

Landi Giuseppe Marco